Ricorso proposto il 12 dicembre 2022 — Contorno Textil / EUIPO — Harmont & Blaine (GILBERT TECKEL)

(Causa T-773/22)

(2023/C 45/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Contorno Textil, SL (Almedinilla, Spagna) (rappresentanti: E. Sugrañes Coca e C. Sotomayor Garcia, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Harmont & Blaine SpA (Caivano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo GILBERT TECKEL — Domanda di registrazione n. 18 148 635

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 ottobre 2022 nel procedimento R 372/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

 riformare la decisione impugnata dichiarando che la domanda di registrazione nº18 148 635 deve essere accolta per tutti i prodotti nella classe 25 a motivo dell'assenza di rischio di confusione tra i marchi a confronto, dopo aver tenuto in debita considerazione le differenze tra i segni;

condannare l'EUIPO alle spese; o, in subordine,

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dei principi di parità di trattamento e certezza del diritto.

Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — TP/ Commissione

(Causa T-776/22)

(2023/C 45/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TP (rappresentanti: T. Faber, F. Bonke e I. Sauvagnac, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'ordinatore delegato della Commissione, il Direttore generale della direzione generale per il sostegno alle riforme strutturali (DG Reform), adottata il 1º ottobre 2022 e notificata al ricorrente il 3 ottobre 2022 (in prosieguo: «la decisione impugnata»), sulla sua esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), dalla possibilità di essere selezionato per l'attuazione dei fondi dell'Unione europea e dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinate dal regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio (²);
- in via subordinata, sostituire la decisione impugnata con una sanzione pecuniaria di modesta entità proporzionata alla limitata partecipazione della parte ricorrente all'esecuzione del progetto;
- condannare la Commissione europea al risarcimento nei confronti della parte ricorrente del danno subito a causa della decisione impugnata; e
- in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce i seguenti motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046 per non aver accertato i fatti rilevanti necessari per l'adozione di una decisione di esclusione contro la parte ricorrente, in particolare per non aver accertato che quest'ultima abbia individualmente commesso significative carenze nell'adempiere i principali obblighi ai fini dell'esecuzione del contratto, concluso tra il consorzio di cui era parte e la Commissione, come richiesto dall'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046.
- 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l'articolo 136, paragrafo 3, del regolamento 2018/1046 e il principio generale di proporzionalità, in quanto:
 - la sanzione di esclusione a carico della parte ricorrente non consegue la finalità del sistema unico di individuazione precoce e di esclusione previsto nel regolamento 2018/1046,
 - la sanzione di esclusione a carico della parte ricorrente ignora il suo ruolo subordinato nell'esecuzione del progetto di costruzione di reti fognarie e di distribuzione idrica nella città di Famagosta (Cipro).
- 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio generale della certezza del diritto nel confermare retroattivamente una sanzione di esclusione ai sensi del regolamento 2018/1046, che è più severa rispetto alla sanzione pecuniaria che l'ordinatore suddetto avrebbe dovuto applicare ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (³).

⁽¹) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1).